



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

## **GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO**

**LOTTO 1 – TRASPORTO SCOLASTICO**

**LOTTO 2 – SERVIZIO DI NAVETTA**

**- CAPITOLATO D'ONERI –**



# PREMESSA

## RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

### DEL CONTESTO IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO

(art. 23, comma 14, codice dei contratti pubblici)

Il Comune di Baldissero Torinese gestisce, attualmente, il servizio di trasporto scolastico in regime di appalto “*misto*”, ossia con la fornitura di propri mezzi, appositamente attrezzati allo scopo, e l'utilizzo di personale specializzato, alle dipendenze e coordinato da un appaltatore esterno.

Il trasporto si articola, giornalmente, in due distinti percorsi, effettuati contemporaneamente, al fine di raggiungere tutte le abitazioni del territorio.

Il servizio di accompagnamento, dedicato ai bambini della scuola dell'infanzia, è attualmente svolto da una cooperativa sociale, in accordo di “co-progettazione” con il Comune di Andezeno.

Destinatari del servizio sono circa 77 bambini, così suddivisi per le due linee di trasporto: linea 1, n. 26 utenti, di cui n. 8 bambini della scuola dell'infanzia; linea 2, n. 51 utenti, di cui n. 4 bambini della scuola dell'infanzia.

Il Comune ha, altresì, attivato un servizio di trasporto “*a navetta*”, integralmente gestito da un appaltatore, allo scopo di collegare la frazione di Rivodora al vicino Comune di San Mauro Torinese.

Il servizio di trasporto ha l'obiettivo di offrire ai cittadini della Frazione Rivodora la possibilità di avere un mezzo pubblico per raggiungere gli esercizi commerciali presenti a San Mauro Torinese (negozi, supermercati, mercato del lunedì e del venerdì) oltre che gli Uffici dell'ASL TO4 (ASL di riferimento per i cittadini della Frazione Rivodora), in mancanza di un servizio di trasporto pubblico sovracomunale in concessione.

Il servizio di trasporto pubblico viene espletato ordinariamente nella giornata del venerdì, con una sola corsa in partenza ed un in ritorno.

Nel contesto appena descritto, è intenzione del Comune procedere – a partire dal prossimo anno scolastico – alla concessione globale del servizio di trasporto scolastico, comprensiva anche della fornitura dei mezzi di trasporto, essendo diventati quelli in proprietà dell’Ente Pubblico obsoleti allo scopo.

Nella prossima gestione in concessione il Comune intende, altresì, riservarsi la possibilità di affidare al Concessionario anche il servizio di accompagnamento dei bambini della scuola dell’infanzia, da svolgersi a cura di personale specializzato, in un’ottica di gestione integrata dei servizi.

Il servizio di trasporto “a navetta” viene, invece, mantenuto nelle sue linee essenziali, ma vengono richiesti al Concessionario flessibilità e adattamento per far fronte a mutevoli esigenze poste dalla situazione concreta.

Obiettivi qualificanti della concessione sono:

- Flessibilità nella gestione del servizio e adattamento continuo ai protocolli sanitari emanati dalle Autorità Competenti per il contrasto della diffusione del virus “*Covid19*”;
- Garanzia assoluta della qualità del servizio e, in particolare, nella correttezza, diligenza, disponibilità, puntualità dell’Appaltatore;
- Sostenibilità ambientale del servizio, in particolare nella scelta dei mezzi adibiti al trasporto;
- Sviluppo della qualità del servizio mediante la creazione di una apposita carta dei servizi resi a favore degli utenti e delle famiglie, sistemi di valutazione della qualità e di “*customer satisfaction*”.

## Sommario

PREMESSA.....	2
---------------	---

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA .....	2
PARTE PRIMA .....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	6
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE .....	7
ART. 3 IMPORTO DELLA CONCESSIONE - REMUNERAZIONE.....	7
ART. 4 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO .....	8
ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO .....	9
PARTE SECONDA .....	10
SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	11
CAPO I – LOTTO 1: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO .....	11
ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	11
ART. 7 PERCORSI .....	11
ART. 8 DIMENSIONE STIMATA DELL’UTENZA.....	16
ART. 9 VARIAZIONI E DIMENSIONI DEL PERCORSO E DELL’UTENZA STIMATA .....	17
ART. 10 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI .....	18
ART. 11 SERVIZI AGGIUNTIVI .....	18
ART. 12 COMPITI DI VIGILANZA DEL CONCESSIONARIO.....	18
CAPO II – SERVIZI COMPLEMENTARI AL LOTTO 1 – ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA .....	20
ART. 13 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA .....	20
CAPO III – LOTTO 2: SERVIZIO DI NAVETTA DALLA FRAZIONE RIVODORA AL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE E RITORNO.....	22
ART. 14 OGGETTO DEL SERVIZIO DI NAVETTA .....	22
ART. 15 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO – DIMENSIONE DELL’UTENZA ...	22
ART. 15 MODIFICHE DEL PERCORSO E DEL SERVIZIO .....	23
PARTE TERZA .....	24
DISPOSIZIONI COMUNI .....	24
ART. 16 MEZZI DI TRASPORTO .....	24
ART. 17 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO .....	27
ART. 18 TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	29
PARTE QUARTA .....	30
ONERI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ .....	30
ART. 19 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	30

ART. 20 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - POLIZZE ASSICURATIVE.....	34
ART. 21 PENALITA' – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	35
ART. 22 ESECUZIONE IN DANNO.....	36
PARTE QUINTA.....	37
GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO .....	37
ART. 23 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI.....	37
ART. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA.....	37
ART. 25 CARTA DEI SERVIZI – INDAGINI CONOSCITIVE .....	38
ART. 26 RECESSO .....	38
ART. 27 CONTROVERSIE .....	38
ART. 27 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.....	39
ART. 28 RINVIO - SOPRAVVENIENZE .....	39
ART. 29 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE .....	39
ART. 30 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	39
ART. 31 PROTOCOLLO DI LEGALITA' .....	40
ART. 32 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CODICE DI COMPORTAMENTO .....	41

**PARTE PRIMA**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

## ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione globale dei servizi di trasporto del Comune di Baldissero Torinese, articolata nei seguenti lotti:

- **Lotto 1:** Servizio di trasporto scolastico, comprensivo dell'opzione di accompagnamento dei bambini della scuola dell'infanzia.
- **Lotto 2:** Servizio di navetta settimanale fra la frazione Rivodora e il Comune di San Mauro Torinese.

2. I due lotti sono disgiunti. È pertanto ammessa la presentazione di offerta anche per un solo lotto.

3. Sono comprese nella concessione tutte le attività strumentali e funzionali, necessarie o soltanto utili per assicurare il pieno e perfetto svolgimento del servizio.

4. In particolare sono compresi nel lotto relativo al trasporto scolastico, i seguenti servizi aggiuntivi che devono essere resi dal Concessionario a titolo gratuito:

4.1. In occasione della festività del 25 aprile, viaggio di ritorno dalla frazione di Rivodora, garantito con due mezzi;

4.2. In occasione della festività del 4 novembre viaggio di andata e ritorno, con un mezzo, fra il Comune di Baldissero e le frazioni Valle Ceppi e Rivodora;

4.3. In occasione della Sagra dell'uva (1<sup>a</sup> domenica di ottobre): servizio di navetta dal mattino alla sera, dal campo di calcio, destinato a parcheggio, sino alla sede del Comune, con frequenza ogni 20 minuti.

## ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Per il servizio di trasporto scolastico, la concessione ha durata pari a due anni scolastici, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, a seguito della stipulazione del contratto o del verbale di avvio del servizio, se anteriore. L'avvio del servizio potrà essere effettuato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile in proposito (art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 120/2020).

2. Il servizio di navetta ha, parimenti, durata biennale, con decorrenza dalla data fissata in contratto. Anche in questo caso l'avvio del servizio potrà essere effettuato in pendenza della sottoscrizione del contratto e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile in proposito (art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 120/2020).

## ART. 3 IMPORTO DELLA CONCESSIONE - REMUNERAZIONE

1. Per il lotto 1 l'importo della concessione è determinato presuntivamente, nel biennio, in complessivi euro 200.000,00=, oltre I.V.A. ai sensi di legge, oneri per la sicurezza pari a 0,00= (zero). La remunerazione del servizio avverrà direttamente ad opere del Concedente ed "a misura", sulla base delle corse effettivamente svolte.

2. Per il lotto 2 l'ammontare complessivo presunto nel biennio è stimato in euro 30.000,00= oltre I.V.A., oneri per la sicurezza pari a 0,00= (zero). Anche in questo caso la remunerazione del servizio avverrà da parte del Concedente ed "a misura", sulla base delle corse effettivamente svolte.

#### ART. 4 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici, al termine del primo periodo, il Concedente si riserva espressamente la facoltà di rinnovare il contratto per un analogo periodo, anche di anno in anno, alle medesime condizioni sostanziali, previa valutazione positiva del servizio svolto.

2. Trova applicazione la disciplina della modifica del contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 175, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

3. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, il Concedente potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

4. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, nel corso della gestione del contratto, il Concedente potrà affidare al Concessionario ulteriori progetti e servizi speciali o complementari, connessi all'oggetto dell'appalto, per un valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto.



5. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, il servizio potrà essere oggetto di estensione a seguito di accordo o convenzione con altri Comuni.

6. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, il corrispettivo del Concessionario è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. In particolare, la revisione prezzi non è ammessa per tutte le circostanze prevedibili al momento della partecipazione alla gara, quali, a titolo di esempio, rinnovi od aumenti contrattuali del personale dipendente del Concessionario. Dal secondo anno contrattuale verrà riconosciuto all'Appaltatore un aggiornamento dei prezzi calcolati sulla base ISTAT, utilizzando l'indice FOI (famiglie operai impiegati) e, come criterio, la media dell'anno precedente (12 mesi precedenti).

Previa apposita istanza ed istruttoria, il prezzo potrà essere adeguato anche in occasione di eventuali rinnovi di piattaforme contrattuali (CCNL) che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del contratto e non prevedibili al momento della sua sottoscrizione. L'onere della prova dell'imprevedibilità incombe sul Concessionario. Tale eventuale adeguamento assorbe l'indice ISTAT di cui al periodo precedente.

7. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

## ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. La cessione del contratto è vietata.

2. In conformità a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia 30.1.2020 c/359/18 il subappalto è ammesso esclusivamente per i servizi complementari, espressamente definiti come tali nell'apposito Capo del presente Capitolato.

3. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti di qualificazione per i servizi ad essi affidati.

## **PARTE SECONDA**

# SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

## CAPO I – LOTTO 1: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

### ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni di Baldissero Torinese dalle loro abitazioni all'Istituto Comprensivo sede di Baldissero T.se "*Giacomo Berruto*" e viceversa, compresi rientri e uscite pomeridiane.

### ART. 7 PERCORSI

Il servizio si svolge, contemporaneamente, lungo due direttrici di marcia, a sua volta articolate nelle seguenti tabelle, riportanti anche i relativi orari.

PERCORSO 1	Percorrenza
------------	-------------

<b>Baldissero Torinese: entrata uscita e rientri scuola</b>		<b>in km.</b>
<b>secondaria di 1° grado</b>		
ConfineChieri/Str.Cervo	Str.Cervo/Str.Berruto	1,00
Str.Cervo/Str.Berruto	Str.Cervo/Str.Casabianca	1,20
Str.Cervo/Str.Casabianca	Str.Cervo/Via Pavarolo	0,50
Str.Cervo/Via Pavarolo	Via Pavarolo/ Via Cordova	0,60
Via Cordova/Bivio Pavarolo	Bivio Pavarolo/Via Cordova	4,00
Via Cordova/Via Roma	Scuola Baldissero	0,50
Scuola Baldissero	Rotonda Via Chieri	0,70
Rotonda Via Chieri	Strada Valle Ceppi	1,10
Strada Valle Ceppi	Tetti Collo (Valle Ceppi)	1,70
Tetti Collo (Valle Ceppi)	Strada Valle Ceppi	1,70
Strada Valle Ceppi	Rotonda Via Chieri	1,10
Rotonda Via Chieri	Via Chieri fino a confine	3,00
Via Chieri fino a confine	Via Chieri/Str.Berruto	1,00
Via Chieri/Str.Berruto	Str.Berruto/Str.Cervo	0,90
Str.Berruto/Str.Cervo	Str.Cervo/Via Pavarolo	1,70
Str.Cervo/Via Pavarolo	Cimitero Pavarolo	1,50
Cimitero Pavarolo	Str.Cervo/Via Pavarolo	1,50
Str.Cervo/Via Pavarolo	Scuola Baldissero	1,10
<b>Totale Km</b>		<b>24,80</b>

## PERCORSO 1

FREQUENZA			
<b>andata</b>	ore 7,00 / 7,45	n. 5 giornate	secondaria di 1° grado
<b>ritorno</b>	ore 13,15 / 14,00	n. 3 giornate	secondaria di 1° grado
<b>ritorno (mensa)</b>	ore 14,30 / 15,15	n. 3 giornate	secondaria di 1° grado
<b>rientro</b>	ore 16,45 / 17,15	n. 2 giornate	secondaria di 1° grado
Percorso 24,80 km. per ciascuna corsa			
<b>Totale km. all'anno</b>			10.416

PERCORSO 1 A		Percorrenza
Frazione Rivodora - entrata uscita e rientri scuola		in km.
secondaria di 1° grado		
Chiesa Rivodora	Rotonda Tetti None	2,00
Rotonda Tetti None	Str.Bellavista/Via Superga	1,60
Str.Bellavista/Via Superga	Via Superga/Str.Pino	0,40
Via Superga/Str.Pino	Superga	1,90
Superga	Rotonda Via Chieri	4,00
Rotonda Via Chieri	Scuola Baldissero	0,70
Totale km.		10,60

#### PERCORSO 1 A

FREQUENZA			
<b>andata</b>	ore 7,00 / 7,45	n. 5 giornate	secondaria di 1° grado
<b>ritorno</b>	ore 13,15 / 14,00	n. 3 giornate	secondaria di 1° grado
<b>ritorno (mensa)</b>	ore 14,30 / 15,15	n. 3 giornate	secondaria di 1° grado
<b>rientro</b>	ore 16,45 / 17,15	n. 2 giornate	secondaria di 1° grado
Percorso 10,60 km. per ciascuna corsa			
<b>Totale km. all'anno</b>			10.416

PERCORSO 2		Percorrenza
Baldissero Torinese: entrata uscita e rientri scuola dell'infanzia e primaria		in km.
Confine Chieri/Str.Cervo	Str.Cervo/Str.Berruto	1,00
Str.Cervo/Str.Berruto	Str.Cervo/Str.Casabianca	1,20
Str.Cervo/Str.Casabianca	Str.Cervo/Via Pavarolo	0,50
Str.Cervo/Via Pavarolo	Via Pavarolo/ Via Cordova	0,60
Via Cordova/Bivio Pavarolo	Bivio Pavarolo/Via Cordova	4,00
Via Cordova/Via Roma	Scuola Baldissero	0,50
Scuola Baldissero	Rotonda Via Chieri	0,70
Rotonda Via Chieri	Strada Valle Ceppi	1,10
Strada Valle Ceppi	Tetti Collo (Valle Ceppi)	1,70
Tetti Collo (Valle Ceppi)	Strada Valle Ceppi	1,70
Strada Valle Ceppi	Rotonda Via Chieri	1,10
Rotonda Via Chieri	Via Chieri fino a confine	3,00

Via Chieri fino a confine	Via Chieri/Str.Berruto	1,00
Via Chieri/Str.Berruto	Str.Berruto/Str.Cervo	0,90
Str.Berruto/Str.Cervo	Str.Cervo/Via Pavarolo	1,70
Str.Cervo/Via Pavarolo	Scuola Baldissero	1,10
Totale km.		21,8

PERCORSO 2		
FREQUENZA		
ore 7,00 / 8,30	n. 5 giornate	Infanzia e primaria (accompagnatore)
ore 12,30 / 13,15	n. 2 giornate	Primaria
ore 16,30 / 17,15	n. 5 giornate	Infanzia e primaria (accompagnatore)
Percorso 21,8 km. per ciascuna corsa		
<b>Totale km. all'anno</b>		11.466,80

<b>PERCORSO 2 A</b>	<b>Percorrenza</b>
---------------------	--------------------

Frazione Rivodora - entrata uscita e rientri scuola dell'infanzia e primaria		in km.
Scuola Baldissero	Rotonda Via Chieri	0,70
Rotonda Via Chieri	Superga	4,00
Superga	Via Superga/Str.Pino	1,90
Via Superga/Str.Pino	Str.Bellavista/Via Superga	0,40
Str.Bellavista/Via Superga	Rotonda Tetti None	1,60
Rotonda Tetti None	Chiesa Rivodora	2,00
Totale km.		10,60

PERCORSO 2 A			
FREQUENZA			
<b>andata</b>	ore 8,00 / 8,45	n. 5 giornate	Infanzia e primaria (accompagnatore)
<b>ritorno</b>	ore 12,30 / 13,45	n. 2 giornate	Primaria
<b>rientro</b>	ore 16,30 / 17,45	n. 5 giornate	Infanzia e primaria (accompagnatore)
Percorso 10,60 km. per ciascuna corsa			
<b>Totale km. all'anno</b>			5.574,80



La dimensione media dell'utenza del servizio è così rappresentabile.

<b>TIPOLOGIA PERSORSO</b>	<b>DIMENSIONE GIORNALIERA</b>
<b>PERCORSO 1 - MEDIA</b>	12
<b>PERCORSO 1 A - MEDIA</b>	14
<b>PERCORSO 2 – INFANZIA/PRIMARIA</b>	33
<b>PERCORSO 2 A – INFANZIA/PRIMARIA</b>	18
<b>TOTALE</b>	77

#### **ART. 9 VARIAZIONI E DIMENSIONI DEL PERCORSO E DELL'UTENZA STIMATA**

1. A seguito di circostanze contingenti ovvero per sopravvenuti mutamenti di tipo organizzativo, il Concedente si riserva la facoltà di modificare il percorso, nonché l'articolazione del servizio nei giorni della settimana o degli orari, anche in coerenza con il calendario scolastico.

2. Il Concessionario è tenuto a garantire l'esecuzione del servizio, anche a seguito delle modifiche apportate, senza modifica del prezzo di aggiudicazione.

3. Il numero degli utenti, riportato in precedenza, ha carattere meramente indicativo. L'eventuale variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni del prezzo pattuito.

4. L'indicazione chilometrica, sopra esposta, ha carattere esplicativo e non vincolante. Eventuali misurazioni diverse, in fatto, non danno diritto al Concessionario ad ottenere conguagli o qualsivoglia altra indennità.

5. La mancata attivazione parziale o totale del servizio per le diverse utenze, non dà diritto al Concessionario a richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

## ART. 10 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI

1. La concessione comprende anche il servizio di trasporto degli alunni disabili residenti nel territorio, in andata e ritorno verso scuole frequentate dagli alunni medesimi.
2. Il trasporto è assicurato dal Concessionario con un mezzo di proprietà del Concedente, messo a disposizione a titolo di comodato.
3. In caso di necessità, per guasto o avaria temporanea del mezzo comunale, il Concessionario deve garantire l'espletamento immediato del servizio con un proprio mezzo.

## ART. 11 SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Oltre ai servizi descritti negli articoli precedenti, il Concessionario deve garantire, al medesimo costo chilometrico offerto in sede di gara, il servizio trasporto per uscite scolastiche e il servizio trasporto in occasione dello svolgimento delle attività estive rivolte ai minori, qualora organizzate dal Comune.

## ART. 12 COMPITI DI VIGILANZA DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'esecuzione del contratto è fatto obbligo del Concessionario, a mezzo del proprio personale conducente, di assicurare la massima vigilanza sul corretto espletamento del servizio.

2. In particolare, è compito del Concessionario:

- ⇒ assistere gli studenti durante le operazioni di salita ed accomodamento;
- ⇒ vigilare che gli studenti mantengano un comportamento corretto, allaccino le cinture, ove previste, e non disturbino l'andamento del servizio;
- ⇒ assistere gli studenti durante le operazioni di discesa;
- ⇒ curare che le operazioni di salita e di discesa si svolgano con ordine evitando che gli studenti scendano dal marciapiede in strada;
- ⇒ assicurarsi che nessuno studente sia presente a terra con l'autobus in manovra.

## **CAPO II – SERVIZI COMPLEMENTARI AL LOTTO 1 – ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

### **ART. 13 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

1. Il servizio deve essere garantito dal Concessionario solo per le due corse che riguardano la scuola dell'infanzia (uscita alle ore 16:30).
2. Il servizio di accompagnamento a bordo degli scuolabus degli alunni della scuola dell'Infanzia si svolge secondo il disposto dell'art. 2 del decreto del Ministero Trasporti e Navigazione del 31.01.1997 avente ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", in esecuzione di quanto previsto dal DPR 616/77 e s.m.i.
3. Ciascun operatore del servizio - di seguito accompagnatore – deve salire sullo scuolabus prima della salita degli alunni e terminare il servizio dopo aver consegnato al personale della scuola tutti i bambini presenti nel mezzo. Analoga modalità dovrà essere osservata per il viaggio di ritorno che inizierà presso la fermata della scuola e terminerà con la riconsegna dell'ultimo minore. Alla fermata di ritorno, all'atto della consegna del minore, gli accompagnatori dovranno accertare la presenza dei genitori o di altri soggetti adulti autorizzati dagli stessi a prendersi in carico in minore.
4. Nello svolgimento del servizio di accompagnamento l'operatore deve attenersi alle seguenti modalità operative:

#### **Viaggio di andata**

Nelle fermate di raccolta dei bambini, l'accompagnatore effettua le seguenti operazioni:

- a) assistere i bambini nella salita sullo scuolabus;
- b) accertarsi che stiano convenientemente seduti ciascuno al proprio posto prima della partenza del mezzo;
- c) porre la massima attenzione affinché i bambini non si alzino dal proprio posto mentre il mezzo è in movimento per evitare cadute o altre situazioni di rischi, pericoli, incidenti di qualsiasi genere a danno dei minori stessi;
- d) vigilare gli utenti durante tutto il percorso ed assisterli in caso di bisogno;
- e) all'arrivo a scuola, l'operatore assisterà i bambini nella discesa dallo scuolabus e li accompagnerà fino all'ingresso del plesso scolastico, dove verranno presi in carico dal personale scolastico di riferimento.

### **Viaggio di ritorno**

Gli alunni fruitori del servizio scuolabus saranno raggruppati dal personale scolastico e condotti sino all'uscita del plesso per essere consegnati all'accompagnatore.

Per il servizio di ritorno scuola-casa gli accompagnatori dovranno organizzare la discesa alle fermate prestabilite, in modo che le operazioni di riconsegna dei minori avvenga nel rispetto della sicurezza degli stessi. Gli accompagnatori non possono far scendere gli alunni dallo scuolabus, in assenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne autorizzato al ritiro.

Gli operatori non possono, seppur in accordo con l'autista cambiare l'orario e/o luogo ed il numero delle fermate, se non previa autorizzazione da parte del Committente.

Alla fine del percorso (sia andata che ritorno) l'operatore effettua un giro di controllo sullo scuolabus per verificare che tutti i bambini siano scesi e che nessun oggetto appartenente agli alunni sia stato dimenticato nel mezzo.

## **CAPO III – LOTTO 2: SERVIZIO DI NAVETTA DALLA FRAZIONE RIVODORA AL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE E RITORNO**

### **ART. 14 OGGETTO DEL SERVIZIO DI NAVETTA**

1. Il servizio consiste nel trasporto di cittadini residenti nella frazione Rivodora al Comune di San Mauro Torinese, a mezzo autobus, con percorsi, fermate, orari, frequenze e modalità di seguito descritte.
2. Il servizio di trasporto ha l'obiettivo di offrire ai cittadini della Frazione Rivodora la possibilità di avere un mezzo pubblico per raggiungere gli esercizi commerciali presenti a San Mauro Torinese (negozi, supermercati, mercato del lunedì e del venerdì) oltre che gli Uffici dell'ASL TO4 (ASL di riferimento per i cittadini della Frazione Rivodora), in mancanza di un servizio di trasporto pubblico sovracomunale in concessione.
3. Il servizio di trasporto pubblico viene espletato ordinariamente nella giornata di venerdì.

### **ART. 15 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO – DIMENSIONE DELL'UTENZA**

1. Il servizio deve essere effettuato garantendo, nel tratto di percorso del Comune di Baldissero Torinese (in frazione Rivodora Tetti None – Piazza della Chiesa) le fermate dello Scuolabus (segnalate da apposite paline) ed essere erogato secondo gli orari di seguito indicati:

VENERDÌ

Andata

Ore 9,00 partenza da Tetti None (Baldissero Tor.se – Fraz. Rivodora)

fermate intermedie Scuolabus

Ore 9,10 fermata P.za della Chiesa (Baldissero Tor.se – Fraz. Rivodora)

Ore 9,30 fermata Piazzale Europa (San Mauro Tor.se)

Ore 9,45 arrivo in Via Speranza – ASL TO4 (San Mauro Tor.se)

Ritorno Ore 11,30 partenza da Via Speranza – ASL TO 4 (San Mauro Tor.se)

Ore 11,45 fermata in Piazzale Europa (San Mauro Tor.se)

Ore 12,05 fermata in P.zza della Chiesa (Baldissero Tor.se – Fraz. Rivodora)

fermate intermedie paline Scuolabus

Ore 12,15 arrivo a Tetti None (Baldissero Tor.se – Fraz. Rivodora)

Totale km 18

2. La dimensione dell'utenza è stimata in circa 10 persone, a corsa.

## ART. 15 MODIFICHE DEL PERCORSO E DEL SERVIZIO

1. Il Concedente si riserva, a fronte di esigenze di pubblico interesse o di una significativa riduzione del fabbisogno della cittadinanza anche conseguente a riorganizzazione di altri servizi di trasporto in concessione, di ridurre o

modificare le giornate di espletamento del servizio, senza che ciò comporti il riconoscimento di oneri o indennizzi a favore dell'Impresa aggiudicataria.

2. In accordo con il Concessionario si potranno prevedere variazioni del giorno di servizio ed altre eventuali variazioni nello svolgimento del programma ordinario di trasporto. In questo caso l'Amministrazione Comunale comunicherà la/e variazione/i con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni.

3. Il Concessionario si riserva la facoltà di attivare servizi supplementari in occasione di particolari festività di tipo religioso e/o civile.

4. Lungo la tratta potranno essere previste ulteriori fermate presso Castiglione o San Mauro.

## **PARTE TERZA**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **CAPO I – MEZZI DI TRASPORTO**

##### **ART. 16 MEZZI DI TRASPORTO**

1. Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico il Concessionario deve avere piena disponibilità dei mezzi, adeguati alla quantità e alla tipologia dell'utenza.

2. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dai D.M. Trasporti 18.04.1977, integrato con successivo D.M. del 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010.



3. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al Concessionario.
4. La capienza dello scuolabus deve essere tale da garantire il trasporto a tutti gli alunni ammessi al servizio, in relazione ai percorsi ed alla necessità di garantire il servizio nei tempi nel rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche.
5. Il numero degli alunni presenti nell'autobus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È vietato il trasporto di utenti in piedi. Dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa relativa all'utilizzo delle cinture di sicurezza.
6. È vietato il carico sugli autobus, adibiti al trasporto scolastico, di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzati per iscritto dal Concedente. È fatta salva la presenza di personale comunale addetto ai controlli.
7. Gli autobus dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. In particolare, il Concessionario deve provvedere alla pulizia interna ed esterna degli automezzi, alla manutenzione degli stessi e la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio.
8. Il Concessionario deve provvedere con oneri a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, nonché agli adeguamenti agli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo del contratto.
9. Il Concessionario del servizio di trasporto scolastico deve apporre sia sulla parte anteriore che sulla posteriore degli automezzi idonei cartelli riportanti, in

maniera visibile, la dicitura "Comune di Baldissero - servizio trasporto scolastico". Dovrà inoltre riportare all'interno degli automezzi il numero dei posti a sedere consentiti, che dovrà corrispondere a quello indicato sulla carta di circolazione.

10. Gli automezzi che il Concessionario utilizzerà per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di: giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta pronto soccorso, estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti od entrate nel periodo di durata del contratto.

11. Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve quando necessario e come previsto dalla normativa vigente in materia.

12. In caso di necessità il Concessionario dovrà attrezzarsi con adeguati mezzi al fine di garantire il trasporto di persone diversamente abili, senza maggiori oneri a carico del Comune.

13. E', altresì, necessario che il Concessionario disponga di un numero di automezzi omologati e autorizzati e di un'organizzazione in grado di garantire la continuità e la regolarità del servizio stesso, anche nei casi di emergenza.

14. Non è in ogni caso consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo in termini di classe di inquinamento/vetustà, rispetto a quelli proposti in sede di gara, pena la risoluzione del contratto

## CAPO II – PERSONALE

### ART. 17 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il Concessionario deve gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti al servizio affidato, della prescritta carta di qualificazione del conducente per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra abilitazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al Concessionario.
2. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
3. Al personale addetto alla guida dovrà inoltre essere applicato quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23.02.1999, N. 88 "Idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto".
4. Il Concessionario deve garantire la sostituzione immediata dell'eventuale autista assente.
5. Il Concessionario deve, inoltre, procedere alla immediata sostituzione di personale che il Concedente abbia dichiarato di non gradire, ad esempio, in quanto responsabile di scorrettezze, inadempimenti o comportamenti sconvenienti commessi a carico degli utenti.

6. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli utenti trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la ditta, la scuola, il Comune o viceversa.

7. Il personale conducente in servizio dovrà essere facilmente identificabile (divisa, distintivi, ecc.) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori;
- evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Concedente per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti e/o dell'autista e/o dell'accompagnatore;
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Concedente;
- non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione al proprio datore di lavoro, che provvederà ad informare il Concedente;

- adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnendo il motore nelle fasi di salita e di discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici;
- regolare la salita e la discesa degli utenti nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti;
- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza e comunque sempre rapportata alle situazioni meteorologiche e del traffico;
- non fumare a bordo del mezzo (comprese sigarette elettroniche);
- non assumere bevande alcoliche;
- osservare scrupolosamente gli orari, le fermate stabilite nel piano trasporti e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione.

## ART. 18 TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Il Concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale di categoria del personale dipendente.

2. Il Concessionario è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia. Deve anche informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge.

3. Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio di trasporto, è tenuto a formare il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulla modalità di accompagnamento degli utenti.

4. Il Concessionario deve produrre, a semplice richiesta del Concedente, i certificati penali e dei carichi pendenti del proprio personale dipendente.

## **PARTE QUARTA**

### **ONERI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA'**

#### **ART. 19 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario deve:

- possedere l'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE;
- Rispettare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per il servizio scolastico, approvato con delibera del C.C. n. 38 del 21/12/2009, nonché tutte le ulteriori e successive disposizioni che verranno emanate in materia dall'Ente concedente o dalle Autorità sovracomunali competenti;

- assicurare annualmente il servizio di trasporto dall'inizio del contratto e fino al termine dello stesso;
- disporre di tutti gli automezzi, del personale e delle autorizzazioni necessarie a garantire il corretto e completo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato alla data di avvio del medesimo;
- svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata, e quant'altro previsto dal Piano dei percorsi, dal presente Capitolato, dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nazionali e regionali;
- effettuare i percorsi stabiliti dal Comune;
- richiedere agli organi competenti il necessario nulla osta al transito nel territorio dei comuni limitrofi interessati al servizio;
- non effettuare soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio, se non assolutamente indispensabili;
- adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero dei posti a sedere necessario per numero dei bambini e ragazzi trasportati;
- presentare ogni anno l'attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.A. per ogni veicolo impiegato nel servizio, nonché del premio assicurativo R.C.T. e R.C.O.; è ammessa l'autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, garantendone la salita e la discesa dal mezzo, nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza;
- garantire la continuità del servizio, anche in caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi ne impedissero temporaneamente la regolare e puntuale

esecuzione. Nel caso in cui uno o più mezzi non potessero proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, il Concessionario deve garantire, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Concedente, un servizio sostitutivo con mezzi idonei, entro trenta minuti dal verificarsi dell'inconveniente e informare tempestivamente il Concedente;

- comunicare immediatamente al Comune, anche telefonicamente, gli eventuali incidenti occorsi, anche se di minima rilevanza;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- accogliere senza riserva alcuna gli alunni portatori di handicap deambulanti, che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnatore);
- vietare a tutti gli autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell'uscita dalle scuole e della salita degli utenti;
- obbligare i medesimi ad accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire, sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico;
- dotarsi di un unico ufficio operativo con facoltà decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi e di idonea rimessa con capienza sufficiente per tutti i mezzi e per tutta la durata della concessione;
- assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché di quello che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato con altro personale di pari qualifica professionale;
- formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che deve svolgere;



- comunicare al Comune ogni anno, prima dell'avvio del servizio, il programma di formazione del personale in servizio sugli automezzi;
- comunicare al Comune, almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti, corredati dei rispettivi numeri di telefono mobile e delle rispettive linee assegnate, allegando copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale (C.Q.C.);
- assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero, poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente;
- individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto che dovrà tenere i contatti con il Concedente per qualsiasi genere di comunicazione o in caso di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il nominativo dovrà essere trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio, così come tempestivamente dovrà essere comunicata ogni sua sostituzione;
- osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate;
- svolgere tutte le prestazioni, anche qui non puntualmente descritte, connesse all'obbligo generale di vigilare sui minori;
- rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;

- eseguire le disposizioni che venissero impartite dal Concedente in merito alla regolarità e al buon andamento del servizio:
- garantire la disponibilità dei mezzi idonei per il trasporto dei disabili in caso di necessità.

#### ART. 20 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - POLIZZE ASSICURATIVE

1. La responsabilità del servizio espletato incombe esclusivamente in capo al Concessionario, che assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati anche da propri dipendenti e/o collaboratori a persone e/o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso espressamente il Concedente e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.
2. Resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
3. In particolare, il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

4. Per ogni veicolo adibito al servizio il Concessionario deve essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni a persone e cose con massimale non inferiore a euro 10.000.000,00. La predetta polizza assicurativa dovrà comprendere anche la copertura per danni/infortuni che i passeggeri possono subire durante le operazioni in salita e in discesa.

5. Il Concessionario deve presentare ogni anno l'attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.A. per ogni veicolo impiegato nel servizio, nonché del premio assicurativo R.C.T. e R.C.O. E' ammessa l'autodichiarazione ex DPR 445/2000.

6. Il massimale previsto nelle polizze non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Concessionario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Concedente.

7. Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi, il Concessionario solleva il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. Il Concessionario comunicherà per iscritto e a titolo informativo il fatto accaduto al Concedente e all'Autorità Scolastica

## ART. 21 PENALITA' – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Concedente, previa formale contestazione, può applicare penalità da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 600,00 al giorno lavorativo.

2. Le Parti convengono che – oltre ai casi previsti dagli art. 1453 e segg. del codice civile – costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto:

a) ripetute inadempienze nello svolgimento del servizio, e, in particolare, l'applicazione di tre penalità della stessa indole;

b) comportamenti scorretti tenuti dal Concessionario nei confronti dell'utenza, che siano tali da compromettere la relazione di fiducia con il Committente;

c) mancata assunzione del servizio, nelle date e negli orari stabiliti.

3. Nel caso di applicazione di penalità il Concedente ha titolo di valersi d'ufficio del corrispettivo dovuto al Concessionario.

4. In tutti i casi di risoluzione, per inadempimento, del contratto il Concessionario incorre nella perdita della cauzione a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

## ART. 22 ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta -senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

2. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

## PARTE QUINTA

### GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

#### ART. 23 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

1. Il Concessionario è remunerato direttamente dal Concedente "a misura", ossia sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.
2. In particolare, per il servizio di trasporto scolastico (Lotto 1) il Concessionario è remunerato per ogni giornata di intervento. Per il servizio di trasporto disabili ovvero per i servizi di trasporto aggiuntivi il Concessionario è remunerato a costo chilometrico.
3. Per il servizio di navetta (Lotto 2), il Concessionario è remunerato a canone unitario a giornata.
4. Il corrispettivo dovuto verrà erogata dal Concedente a seguito della presentazione di fatture elettroniche mensili posticipate accompagnate da rendicontazione attestante le giornate di servizio ovvero i chilometri percorsi. In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione del corrispettivo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.

#### ART. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA

1. Sono a carico del Concessionario del servizio di trasporto scolastico le spese di gara, determinate nella somma di euro 2.500,00.

2. A seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, verrà stipulato il contratto di servizio, in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto il presente Capitolato e i suoi allegati.
4. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del relativo sono per intero a carico del Concessionario.
- 5- Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva pari ad una annualità del corrispettivo.

#### ART. 25 CARTA DEI SERVIZI – INDAGINI CONOSCITIVE

1. Il Concessionario deve procedere all'elaborazione e diffusione di un'apposita "Carta dei Servizi" che garantisca l'informazione agli utenti relativamente a tutti gli aspetti organizzativi dell'attività svolta.
2. Il Concessionario deve, altresì, attivare sistemi di rilevazione e reportistica della "customer satisfaction", da inoltrare al Concedente.

#### ART. 26 RECESSO

1. Il recesso del Concedente non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

#### ART. 27 CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero sorgere tra il Concedente ed il Concessionario in ordine all'esecuzione del presente contratto sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

#### ART. 27 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. A tutti gli effetti contrattuali il Concessionario elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara.

#### ART. 28 RINVIO - SOPRAVVENIENZE

1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia di appalti e trasporto scolastico, che qui si intendono richiamate e riportate per intero.

2. Laddove per effetto di nuove normative si modificassero le funzioni attribuite all'Ente Locale relativamente al servizio in oggetto, il contratto potrà subire le relative conseguenti variazioni, senza che il Concessionario possa rivalersi sul Concedente.

#### ART. 29 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

#### ART. 30 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Baldissero Torinese, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

**ART. 31 PROTOCOLLO DI LEGALITA'**



1. Il Concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
2. Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Concedente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.presunta delle rette, ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti pubblici.

#### ART. 32 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della

durata del contratto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

2. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle integrazioni allo stesso, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31/10/2013. La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del concedente di risolvere il contratto.

3. Il Concessionario si impegna a non offrire, per tutto il periodo contrattuale e per un ulteriore biennio successivo, incarichi di collaborazione a dipendenti del Concedente.